

# **Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali (ISO) e nel Consiglio di Area Didattica (CAD) di Lingue e Civiltà orientali**

## **Art. 1 – Indizione delle elezioni**

Sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e dei titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca e di contratto di ricerca nel Consiglio del Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali (in seguito: Consiglio di Dipartimento) e degli studenti nel Consiglio di Area Didattica (CAD) di Lingue e Civiltà Orientali (in seguito: Consiglio di Area) per il biennio 2018-2020.

Il numero complessivo di rappresentanti da eleggere è pari a:

- n. 6 (sei) rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento ISO (Cod. A);
- n. 2 (due) rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento ISO (Cod. B);
- n. 1 (uno) rappresentante dei titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca e di contratto di ricerca nel Consiglio di Dipartimento ISO (Cod. C);
- n. 5 (cinque) rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Area Didattica (CAD) del Corso di Laurea Lingue e Civiltà Orientali (Cod. D – 5).

## **Art. 2 – Commissione elettorale**

La commissione elettorale, nominata dal Direttore, ha lo scopo di vigilare sulla correttezza delle procedure elettorali ed sarà composta da sei docenti del Dipartimento Istituto italiano di Studi Orientali.

## **Art. 3 – Corpo elettorale**

1. L'elettorato attivo è costituito dagli studenti e dalle studentesse che alla data delle votazioni risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di Dottorato di Ricerca di completa pertinenza del Dipartimento Istituto di Studi Orientali e dai titolari di borsa di studio e di assegno di ricerca o di contratti di ricerca di pertinenza del Dipartimento Istituto di Studi Orientali.
2. Non hanno titolo all'elettorato attivo, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 9 "Codice etico" dello Statuto, coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.
3. L'elettorato attivo dei corsi di laurea e di laurea magistrale eleggerà i propri rappresentanti per il Consiglio di Dipartimento ISO (Codice A) e per il Consiglio dell'Area Didattica (Codice D); l'elettorato attivo degli iscritti al Dottorato di Ricerca eleggerà i propri rappresentanti per il Consiglio di Dipartimento ISO (Codice B); l'elettorato attivo dei titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca e di contratti di ricerca eleggerà i propri rappresentanti per il Consiglio di Dipartimento (Codice C);
4. L'elezione dei rappresentanti per la categoria A, B e D è valida con il raggiungimento del quorum del 10% secondo quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto. L'elezione dei rappresentanti per la categoria C è valida con il raggiungimento del quorum del 30% secondo quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto.
5. L'elettorato passivo spetta agli studenti e alle studentesse che alla data di indizione delle elezioni risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso (e solo per la prima volta) ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi di Dottorato di ricerca e ai titolari di borsa di studio e di assegno di ricerca o di contratti di ricerca.
6. Costituiscono l'elettorato attivo e passivo per il Consiglio di area didattica i soli studenti e studentesse dei corsi di laurea triennale e di laurea magistrale in Lingue e civiltà orientali.
7. Gli eletti e le elette devono, alla data del decreto di nomina da parte del Direttore, risultare comunque in possesso dei requisiti sopra richiesti.
8. In assenza di detti requisiti, l'Amministrazione provvede ad escludere lo studente o la studentessa dall'elenco degli eletti e a sostituirlo con lo studente o la studentessa risultato primo dei non eletti della stessa lista e per lo stesso organismo.
9. L'iscrizione degli studenti all'Università è comprovata dalla inclusione nelle liste degli aventi diritto al voto, salvo le opportune integrazioni sulla base degli accertamenti esperiti dagli uffici competenti alla gestione della carriera degli studenti e delle studentesse.

## **Art. 4 – Candidature degli studenti**

1. Gli studenti e le studentesse che intendano candidarsi devono depositare la propria candidatura, ossia

una dichiarazione con il codice della categoria di riferimento (Cod. A, B, C o D), nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapiti telefonici, mail e numero di matricola, oltre che copia di un valido documento di riconoscimento e presentare **almeno trenta giorni prima delle votazioni**.

2. Le candidature degli studenti e delle studentesse dei corsi di laurea e di laurea magistrale valgono congiuntamente per il Consiglio di Dipartimento e per il Consiglio di Area.
3. Le candidature degli studenti dei corsi di dottorato di ricerca e dei titolari di borsa di studio e di assegno di ricerca o di contratti di ricerca valgono esclusivamente per il Consiglio di Dipartimento.

#### **Art. 5 – Pubblicazione dei nominativi dei candidati e dell'ubicazione del seggio elettorale**

L'elenco dei nominativi dei candidati e delle candidate che abbiano presentato, entro i termini previsti, la loro candidatura e la cui regolarità risulti accertata dalla commissione elettorale, viene reso pubblica dal Direttore sul sito del Dipartimento e mediante manifesti nei quali i candidati e le candidate sono elencati, in ordine alfabetico e separatamente per il Consiglio di Dipartimento e per il Consiglio di Area, almeno 8 giorni prima della data delle elezioni. Con analoga comunicazione il Direttore rende pubblica l'ubicazione del seggio elettorale.

#### **Art. 6 – Propaganda elettorale**

Nella stessa data del decreto di cui all'art. 1 il Direttore determina spazi e orari per la propaganda elettorale. Egli provvede a mettere a disposizione aule e spazi necessari sospendendo, ma solo se indispensabile, l'attività didattica. La commissione elettorale centrale vigila sullo svolgimento della propaganda elettorale nell'ambito dell'università nel rispetto dei principi della Costituzione. La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo alla pubblicazione delle candidature e termina 24 ore prima della data di inizio delle votazioni.

#### **Art. 7 – Composizione dei seggi elettorali**

I componenti del seggio elettorale sono nominati dal Direttore. Il seggio elettorale deve comprendere un presidente, un segretario e uno scrutatore, scelti tra il personale docente e non docente del Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali, ed eventualmente tra gli studenti regolarmente iscritti, purché non siano contemporaneamente candidati alle elezioni. La nomina dei componenti del seggio elettorale viene effettuata almeno 5 giorni prima delle elezioni.

#### **Art. 8 – Accesso ai seggi**

Ai seggi possono accedere: gli elettori iscritti ad essi, i candidati o un loro delegato, i componenti della commissione elettorale.

#### **Art. 9 – Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale**

1. Alle ore 16,00 del giorno precedente il primo dei giorni previsti per le votazioni ed indicati nel decreto d'indizione, il seggio viene costituito con l'insediamento del presidente e degli altri componenti.
2. Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni procedendo a vistare un congruo numero di schede, che saranno distinte per colore o con altro mezzo per il Consiglio di Dipartimento e per il Consiglio di Area.
3. Al termine di dette operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura.
4. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o delle persone responsabili all'uopo designate o del servizio di vigilanza.
5. Alle ore 09.30 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.
6. Le operazioni di voto sono svolte nei tre giorni indicate nel decreto del Direttore che indice le elezioni, in modo che i seggi restino aperti:
  - a) il primo giorno dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
  - b) il secondo giorno dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
  - c) il terzo giorno dalle 10.00 alle 15.00.
7. Qualora tutti gli elettori ed elettrici iscritti/e nelle liste del seggio elettorale risultino aver votato nel primo dei due giorni indicati dal decreto del presidente, il presidente del seggio provvede a sigillare le urne, a chiudere il seggio come previsto nei commi precedenti rinviando alle ore 10.00 del giorno successivo le operazioni di scrutinio.

### **Art. 10 – Votazioni**

1. Ciascun elettore ed elettrici può esprimere il suo voto per un unico candidato in ciascun consiglio per il quale vota. Il voto deve essere espresso in modo inequivoco.
2. Le operazioni di voto si svolgono nel modo seguente:
  - a) lo studente o la studentessa presenta al presidente o a uno dei componenti del seggio un documento avente valore legale ai fini dell'accertamento dell'identità dell'elettore;
  - b) il presidente o uno dei componenti del seggio accerta che il cognome dello studente o della studentessa sia iscritto/a nelle liste degli elettori; gli studenti non presenti negli elenchi degli aventi diritto al voto sono ammessi a votare se presentano certificato di iscrizione o copia del pagamento della prima rata di iscrizione. Si ricorda che le dichiarazioni false sono punite a norma di legge;
  - c) l'elettore o l'elettrice appone la sua firma sull'elenco degli aventi diritto al voto o, qualora non sia iscritto nelle liste degli elettori, consegna il certificato di iscrizione all'anno accademico in corso;
  - d) il presidente o uno dei componenti del seggio consegna la scheda per il Consiglio di Dipartimento a tutti gli elettori ed elettrici la scheda per il Consiglio di Area ai soli studenti e studentesse dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
  - e) l'elettore o l'elettrice si ritira in cabina per esprimere il voto utilizzando la matita copiativa che gli viene consegnata;
  - f) riconsegna la scheda al presidente o a uno dei componenti del seggio che provvede a introdurla nell'urna e riconsegna la matita copiativa;
  - g) il presidente o uno dei componenti del seggio restituisce il documento all'elettore.

### **Art. 11 – Operazioni di scrutinio**

Alle ore 15.00 dell'ultimo giorno delle votazioni si procede, come prima operazione, al computo delle schede votate.

I risultati dello scrutinio sono trasmessi con verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio alla commissione elettorale centrale cui vengono altresì inviate, in plichi separati e sigillati, le schede votate, comprese le schede bianche o nulle, nonché le schede non votate. Le schede devono essere conservate per la durata in carica degli organi eletti.

La commissione elettorale centrale decide sulle eventuali contestazioni relative alle operazioni di voto e di scrutinio, e si pronuncia sui risultati delle elezioni tramite un verbale trasmesso al Direttore.

### **Art. 12 – Criteri per l'individuazione degli eletti**

Le elezioni sono valide se ad esse ha partecipato almeno il 10% degli aventi diritto. In caso di una percentuale minore, il numero dei rappresentanti da nominare viene ridotto in proporzione. Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze.

### **Art. 13 – Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi**

La commissione elettorale rende pubblici i risultati delle elezioni entro quindici giorni dalle elezioni. Entro i 7 giorni successivi può essere proposto ricorso, in merito al quale decide la commissione elettorale centrale, entro 7 giorni dalla presentazione del ricorso stesso, sentito il ricorrente ed eventualmente i membri del seggio elettorale. Avverso la pronuncia della commissione elettorale centrale può essere proposto ricorso, entro 10 giorni, al Consiglio dell'Istituto, che si pronuncia nella prima seduta utile.

### **Art. 14 – Nomina**

Alla nomina dei rappresentanti provvede il Direttore con proprio decreto nei giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti dall'art. precedente per la presentazione di ricorsi e delle relative decisioni.

### **Art. 15 – Durata della carica e sostituzioni**

Le rappresentanze elette restano in carica per un biennio accademico. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentrano gli studenti non eletti in ordine di maggior numero di voti ottenuti. La carica può essere assunta nel corso degli anni accademici per i quali vale l'elezione. In assenza di non eletti i posti restano vacanti fino alle elezioni successive.